

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
<i>In sede referente</i>	» 11
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO	» 12
CONVOCAZIONI	» 13

AFFARI INTERNI (II) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della II Commissione, Affari interni, RICCIO.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, senatore Battista e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, senatore Micara.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme per lo sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi » (*Urgenza*) (680);

GAGLIARDI ed altri: « Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi » (*Urgenza*) (316);

SIMONACCI ed altri: « Provvidenze per l'incremento della costruzione di impianti di esercizio sportivo » (*Urgenza*) (359).

Il Relatore per la IX Commissione, Baroni, illustra le due proposte di legge, ponendone in rilievo le differenze di contenuto. In particolare afferma che la proposta di legge n. 316 prevede anche norme di carattere urbanistico che forse potrebbero essere più adeguatamente inserite in un provvedimento di carattere generale concernente la materia. Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, ponendo in rilievo che esso ha un contenuto essenzialmente finanziario.

Il Presidente della II Commissione, Riccio, sottolinea la necessità di pervenire ad un coordinamento dei tre diversi provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Micara, dichiara di consentire con quanto detto dal Presidente Riccio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Battista, ritiene che in ogni caso non potrebbe procedersi ad un aumento degli stanziamenti previsti nel disegno di legge. Si rende per altro necessario, attraverso un coordinamento dei progetti di legge di iniziativa parlamentare, stabilire quali criteri dovranno essere seguiti per l'utilizzazione dei fondi disponibili.

Il Presidente della IX Commissione, Alessandrini, propone di demandare ad un Comitato ristretto il compito di predisporre un testo da sottoporre alle Commissioni.

Intervengono i deputati Greppi e Amendola Pietro che si dichiarano favorevoli alla proposta formulata dal Presidente Alessandrini.

Il Relatore per la II Commissione, Rampa, pone in rilievo la necessità che l'opera del Comitato ristretto si svolga secondo le direttrici già emerse quando provvedimenti ana-

loghi furono discussi nel corso della passata legislatura.

Il deputato Di Nardo suggerisce che nel testo del Comitato ristretto siano formulati indirizzi di carattere politico in merito all'impiego dei fondi che si renderanno disponibili.

Il deputato Servello ritiene che debbano preliminarmente essere stabiliti i criteri ai quali il Comitato ristretto dovrà uniformarsi nella predisposizione del nuovo testo.

La Commissione domanda quindi al Presidente della II Commissione, Riccio, la nomina dei componenti del Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Mannironi e per il lavoro e previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

«Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione (609);

GUADALUPI ed altri: «Regolamentazione delle Assuntorie nelle ferrotranvie in regime di concessione (341).

Il deputato Colasanto, relatore per la X Commissione, riferisce sui due provvedimenti, dopo avere ricordato i precedenti di discussione della precedente legislatura. Fa presente che gli assuntori e coadiutori rappresentano una categoria avente particolari caratteristiche, tali da non poter essere classificata né tra i lavoratori subordinati né tra gli appaltatori e ritiene che, superata la pregiudiziale in merito alla questione del divieto di appalto, le assuntorie possano essere mantenute, con la salvaguardia di un migliore trattamento giuridico, economico e previdenziale. Dopo avere esaminato i punti differenziali tra i due provvedimenti, conclude proponendo che la discussione si svolga sulla base del disegno di legge governativo.

Il Sottosegretario ai trasporti, Mannironi, fa presenti i motivi per cui non è stato possibile estendere al settore la normativa stabilita per gli assuntori delle ferrovie statali, pur cercando di introdurre sensibili miglioramenti del trattamento giuridico, economico e previdenziale, limitato quest'ultimo alle assicurazioni sociali previste per i lavoratori autonomi. Conclude, esprimendo il favore del Go-

verno al testo, modificato secondo gli emendamenti ora presentati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi, si associa alle dichiarazioni del Sottosegretario Mannironi.

Su richiesta del deputato Scalia, il Presidente Sammartino rinvia quindi il passaggio agli articoli alla settimana successiva, al fine di consentire la presentazione di ulteriori emendamenti. Rimane stabilito che la discussione degli articoli si svolgerà sulla base del disegno di legge n. 609.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TESAURO.* — Intervengono i Ministri Segretari di Stato Delle Fave e Preti.

DISEGNO DI LEGGE:

«Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato» (684).

Il Relatore Martuscelli illustra favorevolmente il disegno di legge con cui si procede ad un nuovo assetto delle carriere del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato per adeguarle alle particolari esigenze dell'Istituto ed ai nuovi ordinamenti del corrispondente personale di Amministrazioni similari.

Dopo interventi del Ministro Delle Fave, dei deputati Nannuzzi, Corrao, Tozzi Condivi, Armato, Jacometti, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con modifiche di ordine formale e con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 39.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

«Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (683).

La Commissione rinvia la discussione del disegno di legge per dar modo al Relatore Belci ed al rappresentante del Governo di esaminare alcuni emendamenti presentati.

PROPOSTE DI LEGGE:

VINCELLI: «Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956» (35);

STORTI ed altri: « Norme transitorie per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (39);

NANNUZZI: « Norme per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo » (389).

Il Ministro Preti, dopo aver dichiarato che in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri sarà esaminato uno schema di disegno di legge concernente modifiche sia dei sistemi di concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, sia dei sistemi di esami per lo svolgimento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, che saranno adeguati a criteri più moderni, utili a garantire la funzionalità dell'Amministrazione, invita la Commissione a sospendere la discussione delle proposte di legge, che, se approvate, potrebbero provocare grave confusione nell'ordinamento della pubblica Amministrazione.

Il deputato Armato si dichiara favorevole alla approvazione, da parte della Commissione, di norme che, ispirandosi ai criteri enunciati dal Ministro, servano a risolvere tutte quelle situazioni che sono state poste in evidenza dalle proposte di legge.

I deputati Nannuzzi e Pigni si dichiarano favorevoli alla proposta Armato e insistono perché la presentazione alle Camere dell'annunciato disegno di legge avvenga al più presto.

Al termine della seduta, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione, per il parere, del disegno di legge n. 707, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, di cui alcune norme implicano questioni di legittimità costituzionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AFFARI INTERNI (II)

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 10,30 —
Presidenza del Presidente RICCIO.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERAVOLO ed altri: « Norme per il conferimento della stabilità di impiego ai sanitari ospedalieri » (*Parere alla XIV Commissione*) (213);

GENNAI TONIETTI ERISIA e BUCALOSSI: « Norme generali sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (*Parere alla XIV Commissione*) (380);

DE MARIA ed altri: « Ordinamento del personale sanitario degli ospedali » (*Parere alla XIV Commissione*) (960).

Su proposta del Relatore Mattarelli Gino, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sui principi informativi delle tre proposte di legge con la raccomandazione che si concentri la competenza in un'unica Amministrazione dello Stato, che si salvi in ogni caso il concorso pubblico e che sia affrontato finalmente, in modo unitario, tutto il problema ospedaliero.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI: « Costituzione di un Corpo speciale di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze del procuratore generale presso la Corte di cassazione » (*Urgenza*) (*Parere alla I Commissione*) (187).

Su proposta del Relatore Dossetti, la Commissione delibera di esprimere parere contrario alla proposta di legge così come è strutturata, perché rappresenterebbe un capovolgimento dell'ordinamento vigente per il quale il procuratore generale della Corte di cassazione è organo requirente e non inquirente; perché si darebbe luogo ad una duplicazione nella istituzione di un Corpo speciale rispetto ai nuclei di polizia giudiziaria previsti dal Codice di procedura penale alle dipendenze dei procuratori generali della Corte di appello, rilevando infine l'urgente necessità di un coordinamento tra i nuclei di polizia da effettuarsi attraverso un organo della Magistratura nell'ambito della indipendenza della stessa e del sistema costituzionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente ZAPPA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Amadei Leonetto; per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

PROPOSTA DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e della proposta di legge. Il deputato Guidi rileva che la difficoltà di questa discussione va ricercata nella mancanza di una

scelta politica da parte del Governo, in quanto i provvedimenti debbono essere inquadrati nella linea generale della riforma dell'ordinamento giudiziario e delle giurisdizioni amministrative.

In merito alla questione della legittimità costituzionale della giurisdizione speciale del Consiglio nazionale forense, esamina le varie tesi e soluzioni prospettate.

Dichiara che, affermando la validità della autonomia della categoria forense, la soluzione debba essere ricercata nell'ambito dello stesso Consiglio nazionale forense sempreché il concetto di autonomia e di libertà difeso da quest'organo non debba trasformare la categoria in una associazione a carattere corporativistico.

Afferma quindi che la categoria deve invece liberarsi da tutte le incrostazioni di carattere corporativo in quanto gli avvocati rappresentano un aspetto della società e, pertanto, non è possibile essere contrari alla costituzione di sindacati forensi tanto che sarà bene, nel contesto della legge, definire le funzioni tanto dei Consigli degli ordini quanto dei sindacati.

Auspica poi l'abolizione della differenza esistente tra procuratori ed avvocati, che ritiene artificiosa e non sostanziale, in modo da allinearsi a tutte le altre nazioni che, salvo la Francia, hanno abolito questa distinzione.

Sostiene anche la necessità di garantire la immunità processuale all'avvocato e riassume il proprio pensiero affermando che il disegno e la proposta di legge hanno in sé una carica riformatrice notevole, ma debbono venir inquadrati nel più grande schema della riforma dell'ordinamento giurisdizionale e dell'ordinamento delle giurisdizioni amministrative.

Dopo essersi soffermato su alcuni aspetti di dettaglio, afferma che converrà considerare la opportunità di sopprimere dal disegno in esame le norme che prevedono la immediata rielegibilità dei componenti i Consigli degli ordini ed il ballottaggio. Conclude affermando che è indispensabile, per poter procedere alla richiesta di passaggio in sede legislativa dei provvedimenti, che il Governo faccia conoscere i propri orientamenti in materia di riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario e di struttura del Consiglio di Stato. Precisa che questa sua affermazione non ha carattere pregiudiziale ma rappresenta una richiesta di chiarimento al fine di poter concludere l'esame dei due provvedimenti in discussione.

Il deputato Migliori interviene nella discussione affermando che, nell'esame di questi provvedimenti, la Commissione deve conside-

rare il testo sottoposto e senza restare vincolata a decisioni o orientamenti presi nelle precedenti legislature quando si discusse la stessa materia. Afferma che proprio l'aspetto individualistico della libera professione forense viene a contrastare con il principio della associazione sindacale, come già affermato dal compianto Presidente De Nicola e, in merito alla funzione del Consiglio nazionale forense, non crede ci possa essere alcun dubbio sul suo carattere giurisdizionale in quanto essa è conaturale al sorgere degli stessi Consigli degli Ordini che, sin dalla legge del 1876, hanno sempre manifestato una chiara ispirazione autonomistica.

Afferma poi che la eccezione di incostituzionalità della funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense è fascinosa, ma nel contempo preoccupante, in quanto essa viene ad incidere su quella che è la essenzialità strutturale dei Consigli degli Ordini che hanno rappresentato sempre la difesa della autonomia della classe forense. Dichiara di essere favorevole al trasferimento della discussione in sede legislativa e ritiene indispensabile sentire il parere della I Commissione (Affari Costituzionali).

Il deputato Romeo, soffermandosi brevemente sull'intervento del deputato Guidi, rileva che da quanto affermato dal collega non si sono dedotti elementi tali da cui si possa evincere la indicazione di adeguate soluzioni né per quanto riguarda la questione della giurisdizione del Consiglio nazionale forense, né per quanto concerne la opportunità della coesistenza dei sindacati assieme ai Consigli degli Ordini. Esprime il parere che la funzione disciplinare debba essere esercitata dai Consigli degli Ordini, anche con la creazione di una commissione di disciplina o di un collegio di probiviri. Afferma di essere contrario all'istituto del censore come anche al fatto che la tutela degli interessi professionali degli iscritti sia affidata ai sindacati, dato che, secondo il suo parere, questo dualismo creerebbe confusione nell'ambito della categoria in quanto, accanto al Consiglio dell'Ordine, organo unitario, si porrebbe la pluralità dei sindacati.

Conclude il proprio intervento dichiarandosi favorevole al trasferimento dei provvedimenti in sede legislativa.

Successivamente, il deputato Valiante ricorda che il disegno di legge in esame venne elaborato, nella sua prima stesura, da una commissione di 26 avvocati presieduta dal professor Calamandrei e che questo testo, rielaborato e ristrutturato nei vari Congressi forensi, rappresenta, oggi, in alcune sue parti, delle soluzioni, a suo parere, unilaterali.

Invita i colleghi della Commissione a spogliarsi, per un attimo, della loro veste di avvocati e di considerare la materia in esame con la obiettività specifica del legislatore. Si dichiara d'accordo sulla difesa della autonomia della categoria sempreché sotto questo pretesto non si intenda difendere la posizione dei più anziani e dare l'ostracismo a magistrati ed a professori universitari.

Circa la funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, ritiene che anche la semplice riconferma delle norme oggi esistenti vorrebbe dire disattendere il dettato costituzionale per cui sarebbe bene pensare alla creazione di una sezione specializzata della giurisdizione ordinaria pur senza nascondersi la gravità di sottoporre al vaglio del magistrato il caso dell'avvocato appartenente ad una categoria che, per la stessa dialettica dibattimentale, si pone in posizione antitetica a quella del magistrato stesso.

Non ritiene che solo i Consigli degli Ordini debbano rappresentare la categoria forense in quanto la disposizione dell'articolo 39 della Costituzione non può soffrire limitazioni e, d'altra parte, afferma che già oggi esistono dei sindacati di avvocati. Ritiene, anzi, che i Consigli dell'Ordine debbano avere il potere-dovere di intervenire anche nei confronti dei sindacalisti, in quanto avvocati, qualora sia necessario tutelare la dignità della categoria.

Afferma anche di essere favorevole alla abolizione della distinzione fra avvocati e procuratori e sostiene che gli ex magistrati dovrebbero essere ammessi, come pure i professori universitari, sia pure con le dovute cautele, alla iscrizione negli Albi. Dichiarò di essere contrario all'istituto dei censori e suggerisce la opportunità di studiare una norma transitoria per agevolare il passaggio dalla legge attualmente vigente alle nuove norme senza ledere diritti quesiti. Conclude affermando di essere favorevole al passaggio dei provvedimenti in sede legislativa ed alla richiesta di parere alla I Commissione (Affari costituzionali).

Interviene, quindi, il deputato Amatucci, il quale fa rilevare che le questioni introdotte, sul piano generale, dal deputato Guidi chiederebbero troppo tempo per la loro integrale soluzione. Si intrattiene sulla questione della giurisdizione speciale del Consiglio nazionale forense che ritiene legittima in quanto afferente alla funzione disciplinare del Consiglio dell'Ordine stesso. Dichiarò, in ogni modo, di essere favorevole alla creazione di una commissione di disciplina come anche alla unificazione delle due categorie degli avvocati e procuratori. Afferma di non aver nulla in contrario al passaggio in sede legislativa ed alla richiesta del parere della I Commissione

sui punti di rilevanza costituzionale. Dichiarò di non concordare con il deputato Valiante sulla immissione dei magistrati, professori universitari e prefetti negli Albi.

Il deputato Cacciatore, a sua volta, riconosce esatta la eccezione di incostituzionalità relativa alla funzione giurisdizionale del Consiglio dell'ordine e sostiene che l'unica soluzione pratica può consistere o nella creazione di una sezione specializzata della giurisdizione oppure nell'affrontare i tre gradi della giurisdizione ordinaria. In tal caso, al Consiglio dell'ordine resterebbe affidato solo il profilo amministrativo per cui verrebbe meno la necessità di ricorrere all'intervento del pubblico ministero, ma esprime il parere che sarebbe bene accogliere la figura del censore per dare maggiore prestigio alla categoria.

Si dichiara favorevole alla abolizione della distinzione fra avvocati e procuratori sempre, naturalmente, rendendo più rigoroso l'esame di ammissione alla professione, strutturando in modo diverso i corsi universitari ed istituendo una scuola di pratica forense, magari ad iniziativa dei Consigli degli ordini.

Circa gli avvocati iscritti negli elenchi speciali ritiene che ad essi dovrebbe essere riservata la consulenza interna degli istituti in cui prestano la loro opera in modo da non invadere il campo della libera professione.

Ritiene anche che, prima di chiedere il passaggio in sede legislativa, sia necessario sentire il Governo sulle questioni fondamentali sottolineate dal deputato Guidi. Conclude esaminando partitamente alcuni aspetti della formulazione dei singoli articoli e sostenendo la necessità del riconoscimento del sindacato per la categoria forense.

Il deputato Zoboli fa rilevare come nella prima parte del disegno di legge si abbandonano in ampollosità ed in aggettivazioni mentre manca la individuazione di quei diritti basilari che possono e debbono tutelare la funzione dell'avvocato.

Sottolinea la necessità di stabilire il principio della immunità dell'avvocato in udienza collegandosi al disposto dell'articolo 598 del codice penale. Dichiarò di essere favorevole alla unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore e chiede una maggior rigosità negli esami, una riforma del piano di studi della università di giurisprudenza e suggerisce che presso i Consigli degli ordini, siano create delle scuole di pratica forense.

Il relatore Fortuna interviene chiedendo che la Commissione concluda questa lunga ed ampia discussione precisando la via da seguire nei prossimi lavori. Ritiene che la difficoltà incontrata in tutte queste sedute con-

sista nel fatto che la Costituzione detta delle norme specifiche mentre la categoria degli avvocati ha la necessità organica di vedersi garantita nella propria libertà.

Pensa che l'unico modo per superare questa situazione consista nel mantenere, nel disegno di legge, l'attuale struttura della funzione giurisdizionale del Consiglio forense, mentre la Commissione dovrebbe, con un apposito ordine del giorno, impegnare il Governo a dare attuazione al disposto costituzionale ed alla VI Disposizione transitoria per la revisione delle giurisdizioni speciali.

Chiede che la discussione possa proseguire in sede legislativa e che venga intesa la I Commissione (Affari Costituzionali).

Il Sottosegretario di Stato, Misasi, rileva che la proposta del relatore Fortuna può sgombrare gran parte degli ostacoli sinora incontrati esprimendo un giusto equilibrio fra la necessità della libertà e dell'autonomia della categoria forense ed il dettame costituzionale.

Il Presidente annuncia di avere avuto notizia che la I Commissione (Affari Costituzionali), proprio questa mattina, ha chiesto alla Presidenza della Camera di esprimere il parere sul disegno di legge in esame.

Dopo interventi dei deputati Migliori, Guidi, Amatucci, Martuscelli, Valiante, Cacciatore, Pennacchini, Spagnoli, nonché del Presidente la Commissione delibera di dare mandato al relatore Fortuna di precisare i punti sui quali si ritiene opportuno sentire il parere della I Commissione.

Successivamente, la Commissione dà mandato, a maggioranza — con la astensione del gruppo comunista e con il voto contrario del deputato Cacciatore — al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento dei provvedimenti dalla sede referente a quella legislativa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 17,45).

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE: « Ferie per gli avvocati e procuratori » (939).

La Commissione, dopo relazione del deputato Fortuna, che riferisce favorevolmente sul principio della proposta di legge ricordando tutti i precedenti relativi a identici provvedimenti presentati nelle passate legislature e dopo interventi dei deputati Amatucci, Cacciatore, Galdo, Zoboli, Coccia, Valiante, approva un nuovo testo presentato dal Relatore stesso.

Resta, pertanto, fissato che il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti che richiedono l'opera di un avvocato o di un procuratore, scadenti tra il 1° agosto

e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

Seguono, poi, gli articoli 2, 3 e 4 che prevedono norme particolari in materia penale e civile davanti al conciliatore.

In fine di seduta, quindi, la Commissione dà mandato al Relatore Fortuna di stendere la relazione per l'Assemblea ed il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER MARIO ed altri: « Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari » (165).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Valiante, all'unanimità e con il parere conforme del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER MARIO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, sul passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (166).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Valiante, all'unanimità, gli dà mandato di predisporre relazione contraria alla proposta di legge, per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente LA MALFA, indi del Vicepresidente CURTI AURELIO.

Il Presidente La Malfa comunica di aver chiesto ed ottenuto dal Presidente della Camera che, nell'attesa che la Giunta del Regolamento introduca le riforme conseguenti alla presentazione, su basi nuove, dei bilanci, la Commissione possa avvalersi, per l'esame delle Relazioni della Corte dei conti sugli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, dell'articolo 32 del Regolamento interno, che dà alla Commissione stessa la competenza esclusiva dell'esame dei rendiconti della pubblica amministrazione, salva alle Commissioni di merito la facoltà di esaminare esse stesse le relazioni della Corte dei conti per gli Enti che entrassero nella propria sfera di merito, facendo pervenire le loro osservazioni alla Commissione Bilancio.

Pertanto dispone la distribuzione delle relazioni fra le quattro Sottocommissioni, invitandole a referire in un congruo spazio di tempo.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato » (735);

BIGNARDI ed altri: « Modificazioni dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per quanto concerne il cumulo degli stipendi e l'adeguamento e trattamento di quiescenza cumulabile con trattamento di attività » (202);
(*Parere alla VI Commissione*).

Il deputato Ghio riferisce sul disegno e sulla proposta di legge dichiarandosi favorevole al provvedimento n. 735, pur non nascondendo taluni timori sulle conseguenze di ordine finanziario derivanti dal disegno di legge. Il Presidente e i deputati Guerrini e Maschiella manifestano talune perplessità in ordine alle possibili ulteriori applicazioni delle provvidenze previste dai provvedimenti. Il Sottosegretario Caron fa presente come il Ministero del bilancio abbia richiamato l'attenzione del Ministero della riforma della pubblica amministrazione e quella degli altri dicasteri interessati su taluni aspetti del disegno di legge. Il deputato Biasutti richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità del disegno di legge da un punto di vista finanziario giacché il medesimo determina una dilatazione della spesa che attualmente non si è in grado di valutare con ogni precisione.

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti in attesa di avere maggiori chiarimenti in proposito da parte del Governo.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (297);

MAZZONI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani » (439);

ABELLI ed altri: « Regolamentazione tributaria dell'artigianato » (493);

TURNATURI e DE MARIA: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (784);

(*Parere alla VI Commissione*).

Il deputato Ghio riferisce sui quattro provvedimenti dichiarandosi favorevole alle proposte di legge nn. 784 e 297 e contrario alle proposte di legge nn. 439 e 493. Intervengono nella discussione i deputati Fabbri, Maschiella e Guerrini nonché il Sottosegretario Caron.

La Commissione delibera di esprimere parere contrario alle proposte di legge nn. 439 e 493 poiché in esse si determina una diminuzione di entrata. Delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione sulle proposte di legge nn. 297 e 784.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (644) (*Parere alla XII Commissione*).

Dopo relazione del deputato Butté, che illustra l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito e un intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento formulato dalla Commissione dell'Industria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MAGLIANO TERENCE ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (693) (*Parere alla XI Commissione*).

Riferisce il deputato Butté e intervengono il Presidente e il Sottosegretario Caron.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale » (737) (*Parere alla VI Commissione*).

Il deputato Ghio fa presente l'importanza del provvedimento per il nostro paese specie nell'attuale congiuntura finanziaria e pertanto propone di esprimere parere favorevole. Dopo interventi del deputato Leonardi e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERAVOLO ed altri: « Norme per il conferimento della stabilità d'impiego ai sanitari ospedalieri » (213);

GENNAI TONIETTI ERISIA e BUCALOSSI: « Norme generali sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (380);

DE MARIA ed altri: « Ordinamento del personale sanitario degli ospedali » (960);

(*Parere alla XIV Commissione*).

Il deputato De Pascalis si sofferma a sottolineare le caratteristiche convergenti delle tre proposte di legge e dopo aver dichiarato che non sussiste un problema di copertura di oneri diretti e immediati, poiché dalle disposizioni emergono soltanto oneri riflessi per lo Stato e per gli Enti locali, conclude proponendo di esprimere parere favorevole su tutte e tre le proposte di legge.

Il deputato Gennai Tonietti Erisia richiama l'attenzione della Commissione sugli oneri finanziari che potrebbero derivare dai provvedimenti e che non sono precisati.

Intervengono nella discussione i deputati Maschiella, Buttè, Failla e il Relatore De Pascalis. Il Sottosegretario Caron comunica alla Commissione che presso il Governo si trova in preparazione un disegno di legge in materia. La Commissione, su proposta del Presidente Curti Aurelio, delibera di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge in quanto, non essendo in grado di valutare le conseguenze indirette che derivano sui provvedimenti del bilancio dello Stato, ritiene opportuno che la Commissione di merito proceda nell'esame delle medesime per formulare un testo unitario sui quali la stessa Commissione Bilancio si riserva di esprimere un proprio parere.

La Commissione accoglie altresì la raccomandazione formulata dal deputato Gennai Tonietti Erisia che la Commissione di merito, in tale esame, consideri altresì l'opportunità che tutto il nuovo sistema quale previsto dalle proposte di legge, da un punto di vista finanziario, abbia a gravare sulle rette ospedaliere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'applicazione della parte I dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (597).

Sul disegno di legge riferisce il Relatore Bima il quale propone due emendamenti: il primo si propone di sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole « nel territorio sotto l'attuale sovranità della Repubblica Federale di Germania » in modo da consentire la corresponsione di indennizzi per diritti o ragioni sorti nel territorio italiano; il secondo emendamento, sempre all'articolo 1, stabilisce che le requisizioni tedesche anche effettuate tramite le autorità italiane sono risarcibili ai

sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra.

Dopo interventi dei deputati Angelino Paolo, Raucci e del Sottosegretario Belotti, il quale ultimo manifesta perplessità sulla portata degli emendamenti del Relatore giacché la limitazione di cui al primo comma riguarda soltanto l'attuale divisione della Germania in due stati sovrani, mentre l'oggetto del secondo emendamento è estraneo alla materia disciplinata dal disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale » (737).

Dopo relazione del Relatore Pella ed interventi dei deputati Angelino Paolo e Raucci, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente*, VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato » (735);

BIGNARDI ed altri: « Modificazioni dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 per quanto concerne il cumulo degli stipendi e l'adeguamento del trattamento di quiescenza cumulabile col trattamento di attività » (202).

Il Relatore La Forgia illustra ampiamente i due provvedimenti e conclude invitando la Commissione a voler proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge governativo.

Dopo interventi dei deputati Bima, Arenella, Bonaiti, Angelino Paolo, Mussa Ivaldi VerCELLI e Minio, la Commissione approva il disegno di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il deputato Arenella si riserva di presentare in Assemblea, previ accordi con il Relatore, emendamenti atti ad eliminare dubbi interpretativi che potrebbero determinare ingiustificate sperequazioni.

Il Presidente Vicentini si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (297);

MAZZONI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani » (439);

ABELLI ed altri: « Regolamentazione tributaria dell'artigianato » (493);

TURNATURI e DE MARIA: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (784).

Dopo breve intervento del Relatore Patrini, l'ulteriore esame delle proposte di legge è deferito ad un Comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte i seguenti deputati: Vicentini, Presidente; Patrini, Relatore; Cerutti Luigi, Laforgia, Lenti, Loreti, Servello e Tambroni, nonché i seguenti deputati: De Marzi Fernando, Mazzoni, Abelli e Turnaturi.

Al termine della seduta i deputati Servello, Raucci e Minio sottolineano l'opportunità che i ministri del tesoro e delle finanze siano chiamati ad illustrare alla Commissione la situazione finanziaria ed economica del Paese in generale e degli enti locali in particolare ed i provvedimenti che intendono adottare per fronteggiare l'attuale congiuntura.

Il Presidente Vicentini assicura che informerà della richiesta, condivisa da tutti i Commissari, i Ministri competenti, con i quali concorderà la data della seduta nella quale potrà avvenire l'esposizione richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Ministro per i lavori pubblici Pieraccini e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Romita.

All'inizio della seduta il Ministro dei lavori pubblici, Pieraccini, si dichiara pronto a riferire alla Commissione sugli indirizzi programmatici della futura azione del suo dicastero. Comunica anche che l'apposita Commissione ministeriale incaricata di predisporre uno schema di disegno di legge in materia urbanistica ha pressoché terminato i suoi lavori e che lo schema stesso sarà al più presto sottoposto all'esame degli altri ministeri interessati. Raccomanda intanto alla Commissione di approvare la proposta di legge n. 651 nel nuovo testo presentato dal Governo.

Il Presidente Alessandrini comunica che la Commissione sarà convocata per mercoledì 26 febbraio per ascoltare le comunicazioni del Ministro.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Aggiornamento dei limiti del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (651).

Il Relatore Fortini riferisce favorevolmente sul testo proposto dal Governo.

Il deputato Busetto si dichiara favorevole ai criteri ispiratori del provvedimento ed al decentramento di competenze che esso permetterà di realizzare. Ciò consentirà, fra l'altro, di evitare quei ritardi nella esecuzione delle opere che sono spesso ragione di variazione del costo preventivato delle opere stesse.

Si rende, peraltro, necessario, anche al fine di evitare alcuni inconvenienti finora verificatisi, che sia accentuato il controllo degli organi decentrati nella fase della progettazione e della esecuzione delle opere di loro competenza.

Intervengono quindi i deputati: Curti Ivanò, che, pur dichiarandosi favorevole ad un decentramento dei servizi, pone in rilievo le attuali carenze organizzative degli organi periferici, dovute in particolare alla scarsità di personale; Taverna, che pone in rilievo la necessità di risolvere adeguatamente il problema del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici; Di Nardo, che si dichiara favorevole al testo proposto dal Governo anche in quanto il decentramento dei servizi, permanendo la necessità degli indispensabili controlli, accentuerà il senso di responsabilità degli organi periferici; Degan, che ritiene che il testo proposto dal Governo abbia carattere più organico di quello della proposta di legge di cui è il primo firmatario; Brandi, che sollecita precise disposizioni da parte del Ministero dei lavori pubblici in merito ai termini per l'approvazione dei progetti da parte dei Provveditorati, e Poerio, che sottolinea il ritardo, dovuto anche a carenza di personale, con il quale operano gli uffici del Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche in Calabria, e l'urgenza, quindi, di affrontare entro breve termine il problema dei quadri.

Il Relatore Fortini concorda sulla necessità di potenziare i quadri degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, affinché siano completamente in grado di far fronte ai compiti loro affidati.

Il Ministro dei lavori pubblici, Pieraccini, afferma che il problema del rinnovamento delle strutture del suo dicastero si pone con eguale urgenza sia per gli organi periferici che per quelli centrali. Assicura la Commissione che sono allo studio adeguati provvedimenti per migliorare il trattamento economico del personale tecnico del Ministero. Appare invece più complessa la risoluzione delle nu-

merose questioni riguardanti modifiche all'attuale sistema dei controlli, in quanto essi toccano direttamente l'organizzazione stessa della pubblica amministrazione. In ogni caso, sono allo studio adeguate misure dirette alla riforma delle procedure stabilite per i pubblici appalti.

La Commissione approva quindi la proposta di legge nel seguente testo:

ART. 1.

I nn. 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) Approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino all'importo di lire 500.000.000 di lire e provvedono, ove occorra, alla approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200.000.000 di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato;

3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorché non compresi in programma, di importo non superiore ai 20.000.000 di lire dandone immediata notizia al Ministero;

4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;

5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relative ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire.

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dell'appalto è di competenza del Ministro nel caso che l'importo del

progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire ».

ART. 3.

I nn. 1 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 sono sostituiti dai seguenti:

1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonché da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;

3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.

ART. 4.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi, eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione ai termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni.

ART. 5.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente: " Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere consentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente a lire 60 milioni " ».

ART. 6.

I nn. 1) e 2) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) Sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200.000.000.

ART. 8.

Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'articolo 5 della legge

12 luglio 1956, n. 735, e successive modificazioni e quello di lire 50 milioni indicato nel quarto comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni.

La proposta di legge è votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTE DI LEGGE:

COCCO ORTU ed altri: « Inchiesta parlamentare sul sinistro del Vajont » (595);

ALICATA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alla catastrofe del Vajont » (596);

SARAGAT ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della diga del Vajont » (601).

Dopo interventi del Relatore Baroni e dei deputati Amendola Pietro, Brandi, Di Nardo e Fortini e del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita, la Commissione approva il seguente testo unificato delle tre proposte di legge:

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione procederà all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti ed esaminerà la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.

La Commissione accerterà l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore delle popolazioni colpite.

ART. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire sottocommissioni nel proprio seno.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

ART. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

ART. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 5.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Su proposta del deputato Busetto, la Commissione delibera di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ALBERTINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, DE' COCCI.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanzia-

menti a medio termine al commercio » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (644);

ORIGLIA ed altri: « Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese concernenti il commercio » (332);

MAZZONI ed altri: « Modifiche alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio » (515).

Chiusa la discussione generale, replicano il Relatore Merenda ed il Sottosegretario De' Cocci, il quale ultimo riconosce l'opportunità di discutere in separata sede i principi contenuti nelle due proposte di legge n. 332 e 515.

Il deputato Origlia illustra, quindi, un ordine del giorno, sottoscritto anche dal deputato Alesi, avente lo scopo di rinviare ad altra sede la discussione delle proposte di legge Origlia e Mazzoni. Dopo intervento del deputato Spallone, che propone di inserire nella motivazione dell'ordine del giorno la raccomandazione al Governo perché intervenga presso gli istituti di Credito al fine di rendere praticamente efficiente la legge in esame, la Commissione delibera di stralciare dalla discussione le proposte di legge n. 332 e 515 per discuterle separatamente. Passa, invece, all'esame degli articoli del solo disegno di legge n. 644. Dopo l'approvazione senza modificazione degli articoli 1 e 2, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta in attesa del parere della Commissione Bilancio su un emendamento del deputato Origlia, all'articolo 3, emendamento che comporta un diverso onere finanziario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo economico.**

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*.

La Commissione procede all'interrogatorio del professor Paolo Albertario, Direttore Generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(XI Agricoltura, XII Industria e commercio e XIV Igiene e sanità).

Giovedì 20 febbraio, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BARTOLE: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (594);

— (*Parere della IV Commissione*) —
Relatori: De Leonardis, *per la XI Commissione*; Merenda, *per la XII Commissione*; Gasco, *per la XIV Commissione*.

DE MARZI FERNANDO ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (718);

— (*Parere della IV Commissione*) —
Relatori: De Leonardis, *per la XI Commissione*; Merenda, *per la XII Commissione*; Gasco, *per la XIV Commissione*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità (639) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Sottocommissione per i pareri.

Giovedì 20 febbraio, ore 17.

Parere sulle proposte di legge:

BARTOLE: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (594);

DE MARZI FERNANDO ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (718);

— (*Parere alla XI, alla XII e alla XIV Commissione*) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione (609);

GUADALUPI ed altri: Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie in regime di concessione (341);

— (*Parere alla X e alla XIII Commissione*) — Relatore: Valiante.

Parere sulle proposte di legge:

BARTOLE ed altri: Norme sulla brevettabilità nel campo della fabbricazione dei medicamenti (547) — (*Parere alla XII e alla XIV Commissione*) — Relatore: Reggiani;

CAVALLARI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma terzo, della legge 26 aprile 1954, n. 251, in materia di oneri di spedalità (*Urgenza*) (621) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Dal Canton Maria Pia;

FODERARO e SAMMARTINO: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (502) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Breganze;

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (221) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Fortuna.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

CERAVOLO ed altri: Norme per il conferimento della stabilità di impiego ai sanitari ospedalieri (213);

GENNAI TONIETTI ERISIA e BUCALOSSI: Norme generali sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (380);

— Relatore: Sorgi — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

DE MARIA ed altri: Ordinamento del personale sanitario degli ospedali (960) — Relatore: Sorgi — (*Parere della II e della V Commissione*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.**

Giovedì 20 febbraio, ore 10,30.

1) Relazione del Presidente sui lavori del Comitato ristretto nominato il 13 dicembre 1963;

2) Celebrazione del Ventennale della Resistenza da parte della R.A.I.-TV;

3) Organizzazione delle trasmissioni radiofoniche in vista delle elezioni regionali nel Friuli-Venezia Giulia;

4) Richiesta del deputato Belotti relativa al servizio telettrasmesso « TV-7 » sulla sciagura del Vajont — Relatore: deputato Zanibelli;

5) Richiesta del senatore Ferretti relativa al servizio telettrasmesso « TV-7 » sulla deportazione degli ebrei romani del 16 ottobre 1943 — Relatore: senatore De Unterrichter;

6) Richiesta del senatore Ferretti relativa alla attività informativa della R.A.I.-TV — senatore De Unterrichter;

7) Richiesta del senatore Ferretti relativa alla rubrica « Tempo libero » della TV del 30 novembre 1963 — Relatore senatore De Unterrichter;

8) Richiesta dei deputati Novella e Santi relativa alla rubrica « Tempo libero » della TV del 25 gennaio 1964 — Relatore senatore Viglianesi;

9) Varie.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.